

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1760 del 09/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TELECOM S.P.A. per impianto ubicato in Via della Centralinista n. 3, Comune di Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1811 del 09/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno nove GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TELECOM S.P.A. per l'impianto ubicato in Via della Centralinista n. 3, Comune di Bologna.

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla TELECOM S.P.A. per l'impianto sito a Bologna, in via della Centralinista n. 3, c.a.p. 40138 dove viene svolta l'attività di gestione reti di telecomunicazione. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Bologna;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Bologna;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna).

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la TELECOM S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La TELECOM S.P.A., C.F. e P.IVA 00488410010, con sede legale a Milano (MI), in via Gaetano Negri n.1, per l'impianto ubicato a Bologna, in via della Centralinista n. 3, c.a.p. 40138, ha presentato, nella persona di Denis Zanetti, in qualità di procuratore speciale di TELECOM S.P.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 19/8/2015 al Prot. n. 256943/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento, nulla osta in materia di acustica, autorizzazione generale alle emissioni. A seguito di regolarizzazione di detta domanda, il procedimento ha preso formale avvio in data 26/11/2015, con nota del Comune di Bologna agli atti della Città metropolitana di Bologna con prot. 138601 del 1/12/2015.

Hera Spa con propria nota del 20/11/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 23/11/2015 al Prot. n. 134923/2015, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota del 2/12/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 3/12/2015 al Prot. n. 139618/2015, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota del 21/3/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 21/3/2016 al Prot. n. 4977, ha trasmesso il parere comunale favorevole in merito alla componente acustica.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza delle strutture operative di ARPAE per la matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente atto di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce modifica non sostanziale della determina di Autorizzazione Unica⁷ rilasciato dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 11 del DLgs n° 115/2008 per la costruzione ed esercizio della centrale di trigenerazione per la produzione energia elettrica da combustione metano, limitatamente alla tematica ambientale ed alle conseguenti prescrizioni previste per il punto di emissione da cogeneratore. Resta invariata ogni altra prescrizione contenuta nell'autorizzazione unica atto di determina dirigenziale n° 371 PG 145382 del 02/09/2010. Il presente atto va unito all'Autorizzazione Unica quale parte integrante.

Bologna, data di redazione 10/6/2016

Il Dirigente

Gianpaolo Soverini

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della centrale di trigenerazione per di produzione energia elettrica da fonte convenzionale rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 11 del DLgs n°115/2008 con atto di determina dirigenziale n° 371 PG 145382 del 02.09.2010

Autorizzazione Unica Ambientale

TELECOM ITALIA Spa – Comune di Bologna - via della Centralinista n°3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via del Fresatore classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento” formato dall'unione di acque reflue industriali (contro-lavaggio addolcitore per trattamento acqua di rete a servizio dell’impianto di cogenerazione, scarico torre di raffreddamento, acque di spurgo del circuito dell’impianto di cogenerazione), acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) ed acque meteoriche di dilavamento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 136177 del 20/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 376274 del 1/12/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 4255/2016

Documento redatto in data 23/3/2016



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 376274

DEL 01/12/2015

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Telecom Italia S.p.A.” – Via della Centralinista n. 3 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 264640/2015).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura a seguito di “modifica per ampliamento dell’impianto di scambio calore” esistente;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 20.11.15, prot. Gen. 136177, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Telecom Italia S.p.A.”, così come modificato, relativamente all’insediamento sito in via della Centralinista n. 3 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 20 novembre 2015
Prot. gen. 136177

ns. rif. Hera spa Data prot.: - 9 NOV 2015 Prot. N. 128856/15
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "Telecom Italia SpA"- Attività sita in Via Della Centralinista n.3
in Comune di Bologna.**

Comune di Bologna PG N. 264640/2015 del 31/08/2015

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
industriali.*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Tebaldi Federico Mattia Cristiano in qualità di legale rappresentante della Ditta **"TELECOM ITALIA SPA"** con sede legale in Milano (MI) Piazza degli Affari n°2, inerente l'insediamento sito in VIA DELLA CENTRALINISTA n°3 - Comune di Bologna;
vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
preso atto che la domanda in oggetto riguarda la "modifica per ampliamento dell'impianto di scambio calore" esistente presso l'insediamento di Via della Centralista,3 con aggiunta alla torre evaporativa esistente di altre due torri evaporative (denominate TORRE MITA), con incremento del consumo di acqua da 22.000 mc/anno a 35.000 mc/anno;
preso atto che lo scarico di acque reflue industriali sarà formato dai reflui originati dalla centrale di cogenerazione per la produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento / raffrescamento, dotata di impianto di addolcimento acque in entrata;
considerato che lo scarico originato dall'insediamento di Via della Centralinista, 3 è stato in precedenza autorizzato dal Comune di Bologna con PG 252343 del 27.10.2011;
verificato dalla documentazione agli atti che lo scarico terminale è formato dalle acque reflue industriali provenienti da contro-lavaggio addolcitore per trattamento acqua di rete a servizio

dell'impianto di cogenerazione, da scarico torre di raffreddamento, da acque di spurgo del circuito dell'impianto di cogenerazione; dalle acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici; dalle acque meteoriche;

considerato che le acque di cui sopra sono immesse nella pubblica fognatura di Via del Fresatore, afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

richiamato il Parere espresso da Hera SpA in data 6 ottobre 2015 prot. gen. 114132;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali e le acque meteoriche;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

TELECOM ITALIA Spa – Comune di Bologna - via della Centralinista n°3

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di gestione reti di telecomunicazione svolta dalla società TELECOM ITALIA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Bologna, via della Centralinista n°3, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società TELECOM ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO 1 – POTENZA 1600 KW

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO 2 – POTENZA 1600 KW

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO – 1040 KW

EMISSIONI E4 – E5 – E6

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO – 1480 KW

Le verifiche di funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti a causa delle emissioni in atmosfera che essi producono.

Le attivazioni programmate dovranno essere preventivamente comunicate ad ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna ed al Comune di Bologna.

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³

EMISSIONI E7 – E8 – E9 – E10

PROVENIENZA: BRUCIATORI CALDAIA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici a metano pari a 3MW.

EMISSIONI E11– E12
PROVENIENZA: MENSA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencati al punto e) della Parte I - Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E13
PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Portata massima	8500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	300 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

E' previsto un sistema di monitoraggio in continuo del monossido di carbonio e degli ossidi di azoto.

Per l'esecuzione delle verifiche periodiche destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura (controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, taratura, verifiche di accuratezza, etc.) dovrà essere concordato con il Servizio Sistemi Ambientali di ARPAE, un calendario con periodicità almeno annuale (rif. paragrafi 3, 4 e 5 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006).

Per le emissioni sono di tipo umido dovrà essere esplicitato, nei referti analitici, il parametro umidità. Le elaborazioni dei dati ai fini del controllo dovranno essere effettuate secondo quanto previsto paragrafo 5 dell'Allegato VI).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Le prese di campionamento dei punti di emissione per i quali è prevista periodicità di analisi dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la

soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta TELECOM ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Sinadoc n. 4255/2016

Documento redatto in data 9/6/2016

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Società TELECOM S.P.A.
Via della Centralinista n. 3, Bologna

ALLEGATO C

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di Collaudo Acustico a firma dell'Ing. Lorenzo Rattini presentata per conto di Telecom S.p.a in data 16/2/2016,

Visto il parere favorevole condizionato del Comune di Bologna prot. 90869 del 17/3/2016, si inserisce in AUA la matrice acustica.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con il parere prot. 90869 del 17/3/2016, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

Tali adempimenti dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 4255/2016

Documento redatto in data 23/3/2016



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

Direzione


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività produttive e Commercio

U.O. Procedimenti ambientali

PG 90869

del 17/03/2016

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta rinnovo AUA per Data Center Telecom sito in via della Centralinista n. 3 - Rif. proc. AUA
PG 256943/2015.

Parere in merito alla componente acustica.

In riferimento alla rinnovo dell'AUA in oggetto, in data 03.12.2015 è stato richiesto da codesto Settore parere in merito alle documentazioni di impatto acustico (Doima) presentate da Telecom Italia, valutate le quali la scrivente Unità (prot. n. 106 del 22.12.2015) ha espresso parere sospensivo, con richiesta di integrazioni.

Nello specifico, poiché quanto valutato in tali documentazioni (sistema di cogenerazione in assetto trigenerativo, adeguamento impianti tecnologici, installazione gruppi elettrogeni) era stato già realizzato, si richiedeva di certificare la compatibilità acustica del Data Center attraverso dei rilievi fonometrici da condursi in sito.

La documentazione integrativa, datata febbraio 2016, riporta gli esiti di una misura acustica condotta in prossimità del ricettore residenziale sito in via Bassa dei Sassi n. 13.

Poiché non è stato possibile prevedere lo spegnimento dell'impiantistica a servizio dell'edificio Telecom, la valutazione sul rispetto dei limiti normativi è stata condotta considerando il parametro statistico L90, tramite il quale è stato stimato un contributo degli impianti pari a 45,4 dBA notturni.

Tale valore, essendo inferiore al valore ante-operam riportato nella precedente Doima del 2010 (in cui era stato misurato 47,8 dBA nella fascia oraria 2.00÷4.00), viene dichiarato compatibile con i limiti normativi.



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione
Urbana

Settore Ambiente ed Energia
Direzione

Si segnala, tuttavia, che quanto presentato risponde parzialmente a quanto richiesto nel dicembre 2015, dato che il collaudo acustico degli impianti ha riguardato il solo ricettore residenziale di via Bassa dei Sassi n. 13. Tale ricettore è quello più impattato dal sistema di cogenerazione ubicato lungo il confine sud ma, rispetto ai gruppi elettrogeni posti a nord-ovest, risulta essere totalmente schermato dal corpo di fabbrica dell'edificio Telecom.

Non sono stati pertanto indagati i gruppi elettrogeni per i quali, nonostante la previsione di una barriera acustica, la Doima datata luglio 2011 stimava un differenziale notturno (per effetto delle sorgenti esistenti e di progetto) di 2,9 dBA presso il ricettore residenziale sito in via Bassa dei Sassi n. 15.

In virtù di tale valore, molto prossimo al limite normativo, lo stesso tecnico estensore della Doima rimaneva a disposizione per “...le verifiche di collaudo e di clima acustico ad avvenuta installazione”.

Si precisa che non è stato indagato il ricettore sito in via del Fresatore n. 10 che, rispetto all'edificio indagato nella Doima, risulta potenzialmente più esposto ai gruppi elettrogeni.

Tenuto conto che:

- nella relazione integrativa di gennaio 2016 viene anticipata l'intenzione di prevedere l'ampliamento del sistema di cogenerazione;
- i gruppi elettrogeni sono finalizzati a garantire la continuità di alimentazione elettrica in caso di guasti della rete, quindi con un funzionamento occasionale;

si ritiene che l'approfondimento di cui sopra possa essere rimandato alla Doima da presentarsi per il progetto di ampliamento della centrale di cogenerazione, nell'ambito della quale la compatibilità acustica dovrà essere dimostrata in riferimento a tutte le sorgenti sonore attuali e di progetto a servizio del Data Center (si veda, a tal proposito, quanto richiesto dalla Classificazione acustica comunale al capitolo 2.3.11 “Sorgenti sonore soggette all'applicazione del limite differenziale”).

In tale Doima i rilievi fonometrici e la valutazione delle ricadute acustiche dovranno riguardare i seguenti ricettori: via Bassa dei Sassi n. 13, via Bassa dei Sassi n. 15, via del Fresatore n. 10.

Fermo restando quanto sopra, relativamente alla componente acustica si esprime parere favorevole.

Cordiali saluti,

il Direttore Settore Ambiente ed Energia
Dott. Roberto Diolaiti
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.